



REGIONE MARCHE SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014–2020 – BANDO MISURA 6 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE

Sotto Misura 6.4 – “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”

Operazione A) Azione 1 – AGRITURISMO: Sviluppo di attività non agricole nel settore dell’agriturismo

Obiettivi: La misura è finalizzata a sviluppare nuovi filoni di attività nella logica di una azienda agricola multifunzionale.

Destinatari del bando: Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.

Annualità: 2018

Dotazione finanziaria assegnata: € 5.200.000,00

Data di decorrenza presentazione delle domande: 18 aprile 2018

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 ottobre 2018

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Leonardo Lopez

Tel. 071-806.3657 – **Indirizzo mail:** leonardo.lopez@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	3
2. Obiettivi e finalità	7
3. Ambito territoriale	7
4. Dotazione finanziaria	7
5. Descrizione del tipo di intervento	8
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	8
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	8
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	8
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	9
5.2 Tipologia dell'intervento	10
5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti</i>	10
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	12
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	12
<i>Retroattività della spesa</i>	14
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	14
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	15
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	15
5.5 Selezione delle domande di sostegno	16
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	16
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	19
6. Fase di ammissibilità	20
6.1 Presentazione della domanda di sostegno	20
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	20
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	21
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	21
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	23
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	25
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	25
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	26
6.2.3 <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità</i>	26
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	27
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	27
7. Fase di realizzazione e pagamento	28

7.1 Variazioni progettuali	28
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	29
7.1.2 <i>Documentazione da allegare alla variante</i>	29
7.1.3 <i>Istruttoria delle domande</i>	29
7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali	30
7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo	31
7.3.1 <i>Presentazione delle domande</i>	31
7.3.2 <i>Istruttoria delle domande</i>	31
7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	31
7.4.1 <i>Presentazione delle domande</i>	32
7.4.2 <i>Istruttoria delle domande</i>	33
7.5 Domanda di pagamento di saldo	34
7.5.1 <i>Presentazione delle domande</i>	34
7.5.2 <i>Istruttoria delle domande</i>	36
7.5.3 <i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori</i>	37
7.6 Impegni dei beneficiari	37
7.6.1 <i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità</i>	38
7.7 Controlli e sanzioni	39
7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	39
7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità	39

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, comunicazioni, concessioni, nulla osta, pareri, permessi, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).

CAPO AZIENDA: responsabile o corresponsabile civile e fiscale di un'impresa agricola con poteri di amministrazione ordinaria o straordinaria.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura, costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di Misura.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

CRATERE SISMICO: comprende i Comuni della Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 indicati negli Allegati 1 e 2 del DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge con LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229¹.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DEMARCAZIONE: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

DOP: Denominazione di Origine Protetta – Marchio comunitario di origine di prodotti le cui caratteristiche dipendono esclusivamente dal territorio.

ELEGGIBILITA' DELLE SPESE: sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di aiuto ad eccezione delle spese generali propedeutiche alla realizzazione degli investimenti previsti in domanda purché sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di aiuto.

EROA: ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale².

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

GIOVANE AGRICOLTORE: soggetto di età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore a 40 anni (41° anno non compiuto) al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e

¹ Elenco dei Comuni della Regione Marche che ricadono nel "Cratere del sisma" – allegato n. 1

² Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr. DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda (art. 2 lett. n del Reg. UE 1305/2013).

GIOVANE IMPRENDITORE: persona di età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore a 40 anni (41° anno non compiuto) e insediata da non più di cinque anni alla data di presentazione della domanda di aiuto.

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP): Per ottenere la qualifica la qualifica è necessario dimostrare il possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola, ricavare almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dall'attività agricola. Nel caso in cui l'imprenditore operi in zona svantaggiata di cui all'art. 17 del Reg. CE n. 1257/99 i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25% (art. 1 D. Lgs. 99/2004 e art. 1 D. Lgs. 101/2005).

IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:³

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate⁴;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate⁵;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr. paragrafo 6 dell'art. 1).

IGP: Indicazione Geografica Protetta – Marchio comunitario di origine di prodotti la cui caratteristica principale dipende dal territorio.

LOCAZIONE FINANZIARIA (Leasing): è ammissibile al sostegno previsto dal presente avviso la spesa sostenuta in relazione a operazioni di acquisto l'acquisto di macchine, di arredi, di attrezzature (anche informatiche) ed impianti mediante locazione finanziaria quale aiuto accordato all'utilizzatore.

³ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

⁴ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

⁵ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

MICRO IMPRESA: l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

PACCHETTO GIOVANI: modalità di progettazione integrata della sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" che consente al giovane di beneficiare contestualmente del premio all'avviamento e del contributo previsto dalle sottomisure attivate (M. 1.1, M.2.1, M. 4.1, M. 6.4A).

PICCOLA IMPRESA: è l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

PRODUZIONE STANDARD (PS): Potenziale produttivo dell'azienda agricola calcolato sulla base del valore medio delle produzioni agricole aziendali, relative alle coltivazioni e agli allevamenti, come prevede il Regolamento (CE) n. 1242/2008.

POTENZA MOTRICE DELLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI (KW): rapporto di conversione: 1 CV (cavallo vapore) = 0,73 Kw – 1HP = 0,74 Kw – 1Kw = 1,36 CV.

QM: Qualità garantita dalle Marche – Marchio regionale di qualità della Regione Marche riconosciuto a livello comunitario.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

SIB: Sistema Informativo Biologico.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): la struttura decentrata agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU): Ai fini del PSR 2014/2020, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della L.R. 6/2005 e le superfici a bosco in attualità di coltura di cui alla L.R. 12/2016, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE: "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo.

UBA: Unità Bovine Adulte. La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali nei relativi coefficienti definiti.

UNITÀ DI LAVORO AZIENDALE (ULA): una Unità di Lavoro Aziendale (ULA) corrisponde a 1.800 ore/anno di lavoro in azienda. Ai fini dei bandi del PSR sono utilizzate tabelle standard di correlazione tra le diverse attività aziendali e le ore necessarie al loro svolgimento in un anno.

UTENTI MACCHINE AGRICOLE (ex UMA): Soggetti cui viene erogata l'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica sulla base di quanto disposto dal DM 454/2001.⁶

2. Obiettivi e finalità

La sottomisura si pone l'obiettivo di sostenere azioni volte a sviluppare o migliorare la capacità di accoglienza turistica da parte delle aziende agricole multifunzionali consentendo loro sia di accrescere le proprie potenzialità economiche sia, contestualmente, di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle aree in cui le stesse aziende sono localizzate.

In particolare attraverso gli investimenti nel settore dell'agriturismo si intende sviluppare, accrescere e consolidare l'offerta dei "saperi" che il mondo rurale è in grado di proporre quali ad esempio la cultura enogastronomica regionale soprattutto attraverso la produzione di qualità, le bellezze ambientali del territorio, il patrimonio storico ed architettonico locale.

A tal fine le finalità che si intendono perseguire sono:

- la qualificazione dell'accoglienza turistica attraverso un miglioramento della qualità dei servizi da parte delle aziende agrituristiche;
- l'introduzione di servizi innovativi attraverso lo sviluppo delle attività complementari, didattiche, ricreative e sportive

volte ad ottenere un aumento del numero degli ospiti e la loro permanenza.

3. Ambito territoriale

La presente sottomisura si applica sull'intero territorio della Regione Marche, nel rispetto della condizione che alle aree non rurali (Aree A)⁷ che rappresentano il 15,9% della popolazione può essere destinato al massimo il 10% delle risorse.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 5.200.000.

Il 10%, della dotazione finanziaria disponibile è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili. Le economie derivanti dal fondo di riserva vengono utilizzate per i bandi successivi all'accertamento delle economie, quantificabili dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei ricorsi o l'esito favorevole dei ricorsi proposti.

⁶ DM 454/2001 – "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica."

⁷ Per l'elenco dei Comuni della Regione Marche suddivisi per provincia e aree rurali cfr. Allegato 2.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

Il richiedente non può presentare domanda di sostegno a valere sul pacchetto giovani e, contemporaneamente, sulle sottomisure individuate nel pacchetto ma attivate con bandi singoli fuori dallo stesso. Dovrà quindi rinunciare alla prima domanda di sostegno presentata per partecipare all'altro bando. Tale divieto cessa con l'approvazione della graduatoria relativa ad uno dei due bandi.

La mancanza di uno dei requisiti di seguito indicati determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

La domanda di aiuto, ai sensi del presente bando, può essere presentata da Imprenditori Agricoli, così come individuati dall'articolo 2135 del codice civile, in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici come stabilito dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011, così come risultante dal sistema informativo regionale (SIAR).

5.1.2 Requisiti dell'impresa

L'impresa al momento della presentazione della domanda deve:

- 1) non essere inclusa tra le imprese in difficoltà (*cfr. Definizioni*);
- 2) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 3) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 4) essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO agricolo. In caso di più sedi, almeno una unità locale deve ricadere nelle Marche. In ogni caso gli investimenti dovranno essere realizzati sul territorio della Regione Marche e la superficie aziendale ricadente nel territorio regionale dovrà da sola garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- 5) avere la disponibilità del fabbricato o dei fabbricati e delle superfici agricole sulle quali si intende realizzare gli investimenti a decorrere dalla data di scadenza di presentazione della domanda di aiuto e fino a completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al presente bando (vincolo di inalienabilità pari a 5 anni dal decreto di autorizzazione della domanda di pagamento del saldo). **La disponibilità deve comunque essere garantita per un periodo NON inferiore a 9 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto.** .

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

- a) titolo di proprietà;
- b) titolo di usufrutto;
- c) contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda;
- d) un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione;
- e) comodato, solo per Enti Pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti tecnici agrari.

I requisiti connessi alle superfici dovranno, in ogni caso, essere posseduti anche al momento della domanda di saldo tramite il rinnovo di detti contratti alla loro scadenza, anche su particelle diverse.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota che potrà essere prodotto entro la fase istruttoria della domanda di aiuto.

Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, comodato o disponibilità attribuita con Regio Decreto, qualora non già previsto nell'atto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario alla realizzazione del piano di miglioramento.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafe zootecnica e registri di stalla. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.3 *Requisiti del progetto*

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:

1) raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 0,15, espresso come somma dei punteggi relativi al seguente criterio:

➤ **Requisiti qualitativi degli interventi proposti:**

- Realizzazione di tipologie di investimento prioritarie
- Investimenti finalizzati all'aumento di occupazione.

2) essere cantierabile; sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, comunicazioni, concessioni, nulla osta, pareri, permessi, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).

Sono previste deroghe all'obbligo di cui al presente punto, nel caso di investimenti realizzati in zone sottoposte a particolari vincoli (SIC – ZSC – ZPS – vincoli paesaggistici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici – Zone Parco). In tali casi la richiesta di deroga deve essere obbligatoriamente indicata in domanda di aiuto; i titoli abilitativi devono comunque essere presentati alla struttura decentrata competente per territorio entro il termine massimo di 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità degli investimenti.

Ai fini del presente bando, esclusivamente per gli investimenti proposti nei comuni del cratere sismico: sono cantierabili le proposte di investimento per le quali, entro 12 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno, sono acquisiti tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, comunicazioni, concessioni, nulla osta, pareri, permessi, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire etc.). Al momento della presentazione della domanda, tuttavia, tutte le richieste/segnalazioni/comunicazioni, devono risultare già presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti.

Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA – CIL – CILA etc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato che: nella modulistica presentata all'Amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di sostegno, oppure che sia presentata con la domanda di sostegno una dichiarazione in cui il richiedente o il tecnico progettista dichiara che i lavori inizieranno dopo la presentazione della domanda.

Per coloro che dovessero attivare la Sottomisura 6.4 Azione 1 all'interno del pacchetto giovani (Sottomisura 6.1) sono previste le stesse deroghe di cui allo specifico bando.

5.2 Tipologia dell'intervento

5.2.1 Aiuto agli investimenti

E' possibile richiedere ed ottenere l'aiuto previsto dal presente bando per investimenti finalizzati e funzionali all'esercizio dell'agriturismo che facciano riferimento alla trasformazione di locali e/o edifici esistenti sul fondo, da destinare alla fornitura di servizi di ospitalità e di somministrazione alimenti e bevande e/o alla fornitura di attività o servizi complementari e/o alla realizzazione di strutture sportive e/o ricreative e/o didattiche di dimensione e caratteristiche compatibili con l'attività agricola dell'azienda e con la dotazione strutturale ed infrastrutturale delle aree rurali.

La compatibilità con l'attività agricola aziendale è riferita all'obbligo, come previsto dalla vigente normativa, che questa resti sempre prevalente rispetto a quella agrituristica attraverso il rispetto del rapporto di connessione. La compatibilità con strutture ed infrastrutture è, invece, riferita al fatto che l'intervento deve assicurare integrazione e continuità con i tratti del paesaggio e dell'ambiente rurale.

Saranno ammissibili esclusivamente gli investimenti riconducibili alle tipologie (ospitalità – somministrazione alimenti e bevande – fattoria didattica – attività e servizi complementari etc.) e alle dimensioni di attività (numero posti letto – numero pasti somministrabili etc.) riconosciute con la domanda di iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici.

Nel caso di tipologie non previste nel certificato di iscrizione, i relativi investimenti saranno completamente stralciati; mentre nel caso di quantità o di periodi di attività difformi gli investimenti saranno ridotti pro quota riducendo, conseguentemente, il tempo riconosciuto come aumento dell'occupazione.

In particolare sono ammissibili i seguenti investimenti:

1. Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti da destinare all'attività agrituristica (accoglienza in camere e/o in unità abitative – somministrazione alimenti e bevande – fattoria didattica – attività ricreative/culturali – attività e servizi complementari etc.), riconducibili esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (articolo 17 L.r. 21/2011).

Le opere dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia sanitaria, urbanistica, ambientale e di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, salvo le deroghe consentite.

Tutti gli interventi debbono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti ai sensi delle attuali disposizioni che disciplinano l'attività edificatoria in zona rurale e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo non sono ammessi la realizzazione e l'uso di:

- manti di copertura del tetto diversi dai coppi o dai manti utilizzati nelle tecniche tradizionali di costruzione della zona;
- cornicioni o sporti di dimensioni sostanzialmente diversi da quelli esistenti;
- infissi e persiane incompatibili con le caratteristiche architettoniche del territorio;
- grondaie e discendenti non in rame o diversi dalle grondaie e discendenti utilizzati nelle tecniche tradizionali di costruzione della zona;

- fughe in malta di solo cemento a vista.

Nel caso di interventi di “ristrutturazione”, così come descritti dall’articolo 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.⁸, nel rispetto dei limiti di edificabilità previsti dalle vigenti disposizioni, sono ammessi gli aumenti volumetrici solo nel caso di esigenze di adeguamento igienico-sanitario giustificate dalla relazione tecnica sottoscritta dal progettista (ingegnere – architetto – geometra), **pena la non ammissibilità dell’investimento**; in ogni caso le opere da realizzare dovranno garantire il mantenimento della tipologia di edilizia in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale, così come previsto dall’articolo 7 della legge regionale n. 13/1990⁹.

Le eventuali superfici non tamponate e protette a falda, realizzate in aderenza al fabbricato sono consentite per uno sviluppo massimo del 20% dell’area di sedime dello stesso, calcolato esclusivamente sulla proiezione del fabbricato originario come risulta dagli elaborati grafici dello STATO ATTUALE (o STATO DI FATTO) del progetto, se previste dagli strumenti urbanistici comunali. **Nel caso di dimensioni difformi saranno stralciate tutte le lavorazioni relative a tale intervento.**

E’ ammesso a contribuzione anche il recupero/restauro degli infissi esistenti.

2. Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico – idrosanitario – elettrico etc.) attraverso l’introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili necessari all’attività agrituristica.
3. Sistemazioni di aree esterne da destinare a piazzole per la sosta in spazi aperti di tende, roulettes e caravan.
4. Realizzazione di percorsi didattici/sportivi/escursionistici/ricreativi all’interno dell’azienda agricola.
5. Realizzazione di strutture sportive.

Le realizzazioni come ad esempio: campo tiro con l’arco – campo bocce – campo polivalente – percorso sportivo – piscina – maneggio – laghetto per pesca sportiva etc. dovranno essere connesse e dimensionate all’attività agrituristica esercitata dall’azienda nel rispetto dei limiti indicati dalle vigenti normative.

Possono essere ammesse a finanziamento esclusivamente le piscine classificate di CATEGORIA B ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

6. Acquisto di arredi ed attrezzature necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento.

Può essere ammesso a contribuzione l’acquisto di arredi di antiquariato.

E’ ammissibile l’acquisto di attrezzatura da cucina usata qualora il beneficiario sia una microimpresa, una piccola o media impresa, purché la stessa risulti conforme alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza in vigore, e siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. il bene non abbia già beneficiato di un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei dieci anni precedenti da dimostrare tramite produzione di fattura originale d’acquisto. La decorrenza dei dieci anni è calcolata dalla data dell’acquisto del bene;
- b. l’acquisto sia vantaggioso rispetto all’acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi correnti di mercato; il loro valore dovrà essere calcolato sulla base del prezzo d’acquisto decurtato

⁸ DPR n. 380/2001 – art. 3 d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.

⁹ Legge regionale 13/1990 – Articolo 7 Norme comuni agli interventi previsti agli articolo 4, 5 e 6. “1. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni, gli interventi di recupero e le sistemazioni esterne, dovranno comunque essere eseguiti con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale. Le amministrazioni comunali approvano a tal fine apposita normativa.”

delle quote di ammortamento già maturate (9% annue) di cui alla Tabella dei coefficienti di ammortamento DM 31/12/1988;

- c. le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme vigenti;
- d. il bene sia acquistato dal primo proprietario;
- e. tra cedente e acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta), né possono essere coniugi né possono essere "conviventi di fatto" (unioni civili).

In ogni caso verrà riconosciuta a saldo la minore spesa tra il valore stabilito al punto b) e l'importo effettivamente pagato e attestato dalla fattura di acquisto.

Al momento dell'accertamento finale, gli investimenti possono essere finanziati a condizione che siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa).

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità.

Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare il conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Inoltre il beneficiario, per tutte le transazioni relative all'intervento, dovrà inserire, nella fattura o nel documento contabile equipollente, un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti o alla descrizione dei beni acquistati con specifico riferimento all'investimento finanziato, e nel caso di acquisto di attrezzature il numero seriale o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa.

Sono ammissibili **le Spese generali**. Esse comprendono:

- a) onorari per la relazione tecnico economica e studi di sostenibilità finanziaria dell'intervento;
- b) onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali – CME – relazione tecnica sottoscritti e timbrati da professionista abilitato);
- c) onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere.

Le spese generali debbono essere funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e 5. del paragrafo precedente.

In ogni caso, tutti gli investimenti immateriali sono riconosciuti fino ad un massimo del 10%, calcolato sull'importo degli interventi di cui ai punti 1./2./3./4./5. al netto dell'IVA, applicando l'intensità di aiuto indicata nella tabella riportata al paragrafo 5.4.1.

Sono calcolate, sull'importo dei lavori ammessi e realizzati al netto di IVA nel limite complessivo del 10% degli stessi.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

Le spese tecniche sono ammissibili se contenute in fatture emesse da Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento tecnico).

Nel caso di investimenti le spese, in relazione alla tipologia delle opere (punti 1., 2., 3., 4. e 5. del paragrafo 5.2.1), sono riconosciute ammissibili sulla base del prezzario regionale di riferimento, vigente al momento della presentazione della domanda e consultabile sul sito: Regione Marche/Edilizia e Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici.

Nel caso di investimenti di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e 5. del paragrafo 5.2.1 per le lavorazioni non previste dal prezzario deve essere predisposta specifica analisi del prezzo, secondo le modalità stabilite dallo stesso prezzario¹⁰.

Per gli impianti di micro cogenerazione, di cui al punto 2. del paragrafo 5.2.1 e per le piscine di tipo prefabbricato, di cui al punto 5. del paragrafo 5.2.1, è consentito presentare preventivi di spesa (almeno 3 forniti da ditte in concorrenza) sia per i componenti strutturali sia per le apparecchiature e/o attrezzature non contemplate dal prezzario regionale.

Non è possibile computare le lavorazioni a corpo.

Sono ammissibili anche le spese direttamente correlate all'allaccio o al potenziamento delle utenze.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante da:

- a) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della dichiarazione del richiedente o del tecnico progettista o del direttore dei lavori della data effettiva di inizio dei lavori;
- b) nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. sistemazione di aree esterne – realizzazione di percorsi etc.), dalla data dell'inizio dei lavori, presente nella dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori.

¹⁰ "Resta ferma la responsabilità di legge di ogni progettista di accertare, in sede di progettazione, le condizioni locali, di individuare e giustificare prezzi differenti da quelli del presente elenco in rapporto alle reali condizioni di lavorazione. Nella redazione di progetti, l'adozione di prezzi non previsti nel presente elenco, deve essere motivata e determinata sulla base di specifiche analisi e tramite raggugli, ove possibile, a lavori consimili compresi nell'elenco stesso."

- c) per quanto riguarda l'acquisto degli arredi e delle attrezzature, dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T.) o fattura di accompagnamento.

Retroattività della spesa e rapporto con domande presentate in bandi precedenti

1. Non è prevista la retroattività della spesa in riferimento a domande presentate a valere su bandi precedenti. Si applicano pertanto in ogni caso le regole di cui al presente paragrafo.
2. I richiedenti che presentano domanda a valere sul bando emanato sulla base dei presenti criteri, dovranno obbligatoriamente rinunciare alla domanda eventualmente presentata ai sensi del bando della Sottomisura 6.4 Azione 1 approvato con DDS Politiche Agroalimentari n. 116 del 3 aprile 2017 e modificato con DDS Politiche Agroalimentari n. 341 del 10 ottobre 2017.
3. Gli investimenti richiesti con la domanda di sostegno presentata a valere sul bando emanato secondo i presenti criteri, saranno dichiarati non ammissibili qualora siano analoghi a quelli richiesti con una domanda di sostegno presentata e dichiarata finanziabile ai sensi del bando della Sottomisura 6.4 Azione 1 approvato con DDS Ambiente e Agricoltura n. 42 del 21 gennaio 2016 (1° bando).

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) spese per acquisto di terreni e di fabbricati;
- b) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato, compresa la costruzione di nuove abitazioni ed accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche etc.);
- c) spese per interventi riconducibili alla "Attività edilizia libera", come individuata dall'articolo n. 6 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.;
- d) spese per opere di manutenzione ordinaria;
- e) spese per realizzazioni di strutture prefabbricate (come ad esempio bungalow o casette in legno);
- f) spese per realizzazione di tettoie e/o pergolati non in aderenza agli edifici;
- g) spese per lavori in economia;
- h) spese per interventi su strade interpoderali;
- i) spese per realizzazione di recinzioni metalliche con o senza cordoli in muratura;
- j) spese per gli investimenti di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e 5. del paragrafo 5.2.1 non riconducibili ai prezzi regionali di riferimento in vigore al momento della presentazione della domanda,
- k) spese per acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;
- l) spese per acquisto di animali, piante annuali e la loro messa a dimora;
- m) spese per acquisti di apparecchi audio-video, se non espressamente destinati ad attrezzare aule per le attività didattiche, formative o di animazione, giustificate già nel progetto;
- n) spese per acquisto di teleria da cucina e biancheria in genere, comprese lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani, tendaggi;
- o) spese per acquisto di posateria e stoviglie;
- p) spese per acquisto di quadri, stampe, riproduzioni in genere, soprammobili;
- q) spese riconducibile alla compilazione della modulistica del modello di domanda;
- r) spese per investimenti i cui pagamenti siano stati effettuati anteriormente la data di presentazione della domanda;
- s) spese per investimenti allocati in territori extra regionali;
- t) spese per interventi previsti da altre misure del Piano di Sviluppo Rurale (PSR);
- u) spese per interessi passivi;
- v) spese bancarie e legali;
- w) spese per stipula di polizze fidejussorie;
- x) spese per IVA, altre imposte, oneri e tasse.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Entità dell'aiuto

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di cui al Reg. (UE) N. 1407/2013, pubblicato sulla GUCE del 24 dicembre 2013 serie L n. 352, secondo le indicazioni della DGR n. 24 del 18 gennaio 2016..

Sono aiuti in “de minimis” le sovvenzioni pubbliche concesse ad una medesima impresa che non superino i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

“Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa – 4° comma articolo 3 Reg. (UE) N. 1407/2013”.

Ai sensi della DGR n. 24 del 18 gennaio 2016 è necessario compilare i modelli “tipo” di dichiarazione sostitutiva contenuti nell'Allegato C della succitata delibera (allegato n. 3 – allegato n. 4).

L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere per le diverse tipologie di intervento, relativamente ad ogni progetto approvato, è pari a **200.000,00** euro.

L'aiuto è concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario	Tipologie di investimento		
	Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento	Investimenti immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile	Arredi ed attrezzature
Agricoltori nelle zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	45%*	50%*	30%*
Agricoltori in altre zone	35%*	40%*	30%*

- L'intensità di aiuto del contributo concesso viene incrementata del 10% per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico effettuati da aziende del cratere.
- Il cratere sismico comprende tutti i Comuni della Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 indicati negli Allegati 1 e 2 del DECRETO–LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge con LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229”.

L'incremento del contributo può essere riconosciuto alle sole aziende la cui SAU aziendale ricade per almeno il 50% nelle aree del cratere sismico. Sono escluse dal calcolo della SAU le superfici forestali, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

La maggiorazione del contributo per investimenti realizzati con tecniche di edilizia sostenibile riguardanti le opere di recupero degli immobili e di realizzazione degli impianti (punti 1. e 2. del paragrafo 5.2.1. DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE D'INVESTIMENTO del presente bando) può essere riconosciuta quando gli interventi di recupero in edilizia sostenibile raggiungano la prevalenza sul totale delle lavorazioni da realizzare.

La maggiorazione del contributo viene assegnata sulla base del computo metrico estimativo presentato che dovrà essere predisposto utilizzando il prezzario regionale di riferimento, in considerazione dell'incidenza:

- delle lavorazioni riportate nel capitolo n. 27 EDILIZIA SOSTENIBILE – PRIMI ELEMENTI (del prezzario) ed, eventualmente,

- da quelle voci riportate in altri capitoli che rispondono alle specifiche condizioni di “strutture e finimenti tipici realizzati con materiali e tecnologie tradizionali locali – riutilizzo di materiale di recupero”; in questa circostanza, è necessaria la predisposizione di una specifica relazione del progettista (ingegnere – architetto – geometra) che dovrà evidenziare e chiarire tale scelta, elencando le singole voci o le categorie di lavorazioni che possono essere considerate in edilizia sostenibile e la relativa congruità del prezzo applicato.

In ogni caso non potranno essere conteggiate come opere in edilizia sostenibile le lavorazioni relative a: SCAVI – RINTERRI – DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – SMONTAGGI – TAGLI ALLA MURATURA – PONTEGGI e quelle che prevedono l’uso di prodotti di sintesi.

In sede di caricamento dell’investimento nella domanda di aiuto va inserito un unico CME indicando le singole voci riconducibili o alle tecniche di edilizia tradizionale o alle tecniche di edilizia sostenibile.

La realizzazione delle lavorazioni eseguite sarà verificata dalla documentazione contabile (libretto misure – stato finale etc.) e relazione in cui vanno descritte le tecniche ed i materiali utilizzati e allegando le schede tecniche dei prodotti utilizzati.

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L’attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all’interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Localizzazione dell’intervento:	25%
A1. Localizzazione dell’intervento in area D, C3 e C2	20%
A2. Localizzazione dell’intervento in aree protette o siti Natura 2000	5%
B. Caratteristiche del richiedente	5%
C. Requisiti qualitativi degli interventi proposti:	60%
C1. Realizzazione di tipologie di investimento prioritarie	30%
C2. Investimenti finalizzati all’aumento di occupazione	30%
D. Aziende con produzioni di qualità certificata	10%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Questo criterio fa riferimento alle caratteristiche specifiche dell’azienda agricola relativamente alla sua localizzazione.

Ai fini dell'attribuzione della zona di appartenenza/ubicazione si considera l'area – la particella/le particelle – in cui insistono gli immobili dove viene realizzato l'investimento, come riscontrabile dal fascicolo aziendale.

A1. Localizzazione dell'intervento in area D, C3 e C2¹¹	Punti
- Interventi localizzati nelle aree rurali D	1,00
- Interventi localizzati nelle aree rurali C3	0,80
- Interventi localizzati nelle aree rurali C2	0,30
- Altri interventi	0,00

A2. Localizzazione dell'intervento in aree protette o siti Natura 2000	Punti
- Interventi localizzati in aree protette o siti Natura 2000	1,00
- Altri interventi	0,00
AREE PROTETTE: PARCHI E RISERVE NATURALI riconosciute ai sensi della legge n. 394/1991 e s.m.i. e della legge regionale n. 15/1994 e s.m.i.	
RETE NATURA 2000: sono i Siti di Interesse Comunitario (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) come individuati ai sensi della Direttiva CEE 92/43 e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), come individuate ai sensi della Direttiva CEE 2009/147.	

B. CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE

Questo criterio fa riferimento alla caratteristiche del potenziale beneficiario.

B. Caratteristiche del richiedente	Punti
- Richiedente giovane imprenditore che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti: 1. età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° anno di età); 2. essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti", della C.C.I.A.A.) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno nella sottomisura; 3. capacità professionale dimostrata con le stesse condizioni previste per l'accesso alla misura 6.1 del presente programma o in base alla misura 1.1.2. del PSR Marche 2007–2013. Tale requisito può essere dimostrato entro la data di presentazione del saldo finale.	1,00
- Richiedente imprenditrice agricola	0,50
- Altri richiedenti	0,00

C. REQUISITI QUALITATIVI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

C1. Realizzazione di tipologie di investimento prioritarie di cui alla tabella seguente	Punti
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) > al 70% sul costo totale (escluse spese tecniche)	1,00
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) > al 50% e ≤ al 70% sul costo totale (escluse spese tecniche)	0,60
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) > al 30% e ≤ al 50% sul costo totale (escluse spese tecniche)	0,30
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) ≤ al 30% sul costo totale (escluse spese tecniche)	0,00
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO PRIORITARIE	

¹¹ Per l'elenco dei Comuni della Regione Marche suddivisi per provincia e aree rurali cfr. Allegato 2.

1. Investimenti in bioedilizia nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 5.4.1;
2. Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei limiti del fabbisogno aziendale per l'attività agrituristica;
3. Investimenti che l'azienda propone con il progetto agrituristico presentato, destinati ad arricchire l'offerta dei servizi messi a disposizione dei propri ospiti, relativamente alle strutture da destinare alla fornitura di attività e servizi complementari all'ospitalità agrituristica, così come previsti dall'articolo 10 della legge regionale 21/2011 (es. in particolare, rientrano tra i servizi complementari, nel rispetto delle specifiche normative di settore, le attività inerenti la cura del benessere e della salute quali il centro benessere, il centro termale, la fattoria della salute, il centro sportivo etc.) e alle strutture sportive e ricreative e didattiche (es. fattoria didattica – museo civiltà contadina – tiro con l'arco – piscina – campo bocce – campo polivalente – maneggio – percorso naturalistico/didattico – percorso sportivo – realizzazioni di laboratori di artigianato/pittura etc.) che intende attuare.

C2. Investimenti finalizzati all'aumento di occupazione	Punti
<ul style="list-style-type: none"> - Progetto i cui investimenti consentono un aumento dell'occupazione aziendale di oltre 900 ore sulla base della tabella per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agrituristiche, di cui all'allegato 2 del Regolamento regionale emanato ai sensi della L.R. 21/2011, esclusivamente in riferimento al punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 6 solo per passeggiate a cavallo – pesca sportiva su laghetto aziendale solo con allevamento aziendale – campo tennis – campo polivalente – tiro con l'arco – campo golf –, punto 7 e punto 8 con un massimo di due servizi da conteggiare (allegato n. 5) inoltre è possibile riconoscere l'aumento dell'occupazione nel caso di organizzazione di passeggiate in mountain bike se l'azienda dovesse mettere a disposizione un locale per custodia/manutenzione/ricarica delle biciclette pari 1 ora posto/letto a cui può essere aggiunta un'altra ora nel caso l'agriturismo organizzi le passeggiate con guida aziendale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 21/2011, più ulteriori 2 ore se le passeggiate vengano organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa su sentieristica che colleghi almeno tre aziende, sentieristica per la quale le stesse aziende dovranno garantire il mantenimento della sua fruizione; 	1,00
<ul style="list-style-type: none"> - Progetto i cui investimenti consentono un aumento dell'occupazione aziendale di oltre 720 ore e fino a 900 ore sulla base della tabella per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agrituristiche, di cui all'allegato 2 del Regolamento regionale emanato ai sensi della L.R. 21/2011, esclusivamente in riferimento al punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 6 solo per passeggiate a cavallo – pesca sportiva su laghetto aziendale solo con allevamento aziendale – campo tennis – campo polivalente – tiro con l'arco – campo golf –, punto 7 e punto 8 con un massimo di due servizi da conteggiare (allegato n. 5) inoltre è possibile riconoscere l'aumento dell'occupazione nel caso di organizzazione di passeggiate in mountain bike se l'azienda dovesse mettere a disposizione un locale per custodia/manutenzione/ricarica delle biciclette pari 1 ora posto/letto a cui può essere aggiunta un'altra ora nel caso l'agriturismo organizzi le passeggiate con guida aziendale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 21/2011, più ulteriori 2 ore se le passeggiate vengano organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa su sentieristica che colleghi almeno tre aziende, sentieristica per la quale le stesse aziende dovranno garantire il mantenimento della sua fruizione; 	0,6
<ul style="list-style-type: none"> - Progetto i cui investimenti consentono un aumento dell'occupazione aziendale di oltre 540 ore e fino a 720 ore sulla base della tabella per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agrituristiche, di cui all'allegato 2 del Regolamento regionale emanato ai sensi della L.R. 21/2011, esclusivamente in riferimento al punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 6 solo per passeggiate a cavallo – pesca sportiva su laghetto aziendale solo con allevamento aziendale – campo tennis – campo polivalente – tiro con l'arco – campo golf –, punto 7 e punto 8 con un massimo di due servizi da conteggiare (allegato n. 5) inoltre è 	0,3

possibile riconoscere l'aumento dell'occupazione nel caso di organizzazione di passeggiate in mountain bike se l'azienda dovesse mettere a disposizione un locale per custodia/manutenzione/ricarica delle biciclette pari 1 ora posto/letto a cui può essere aggiunta un'altra ora nel caso l'agriturismo organizzi le passeggiate con guida aziendale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 21/2011, più ulteriori 2 ore se le passeggiate vengano organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa su sentieristica che colleghi almeno tre aziende, sentieristica per la quale le stesse aziende dovranno garantire il mantenimento della sua fruizione;	
- Altra tipologia progetto	0,00

D. AZIENDE CON PRODUZIONI DI QUALITA' CERTIFICATE

Questo criterio fa riferimento all'impegno dell'azienda ad elevare il livello qualitativo dell'offerta agrituristica in relazione alle caratteristiche delle produzioni aziendali.

D. Aziende con produzioni di qualità certificata (bio – QM etc.)	Punti
- Aziende con produzioni totalmente biologiche	1,00
- Aziende con almeno il 25% in termini di produzione lorda standard di prodotti di qualità certificata QM/DOP/IGP	0,50
- Altre aziende	0,00
<p>Viene considerata la PS, delle produzioni agricole e delle trasformazioni in azienda, relativa a produzioni di qualità rispetto alla PS totale aziendale. Le produzioni di qualità considerate sono: 1) le produzioni DOP e IGP; 2) le produzioni QM che possono garantire la certificazione attraverso specifici sistemi di autocontrollo aziendale e di controllo di secondo livello.</p> <p>Il reddito delle due PLS è autodichiarato in domanda.</p> <p>Il dimensionamento in termini di Produzione Standard è determinato, al momento della domanda, nel piano aziendale con riferimento alle superfici colturali/allevamenti indicati dal richiedente e alla Tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) – 2010 Regione Marche (allegato n. 6 e allegato n. 7). Il Piano Colturale e la Consistenza Zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale AGEA <u>ultimo validato prima del rilascio della domanda di aiuto</u>. Con apposito atto dell'A.d.G. sono definiti i valori di produzione standard per le tipologie di coltura/allevamento non ricomprese nella suddetta tabella, attraverso la comparazione con tipologie assimilabili in essa presenti. Colture/allevamenti eventualmente presenti in azienda o previsti dal PSA che non siano riconducibili secondo la suddetta Tabella alle tipologie valorizzate da INEA non potranno essere computati. Ciascuna superficie può essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima superficie. Per il calcolo dello Standard Output si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.</p>	

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A – B – C – D) di cui al paragrafo 5.5.1;
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Sono ammesse le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,15 ottenuto con il solo criterio C.

Le domande ammesse verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista nel presente bando, al netto della quota di riserva del 10% della dotazione finanziaria stessa.

In nessun caso il punteggio dichiarato con la domanda di aiuto può aumentare.

A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate da richiedenti più giovani. Nel caso di società si farà riferimento al rappresentante legale.

Il punteggio dichiarato nella prima delle domande non assoggettate ad istruttoria, a seguito dell'applicazione della procedura semplificata, rappresenta il punteggio minimo per accedere alla graduatoria stessa. Pertanto le domande che nel corso dell'istruttoria si vedessero abbassato il punteggio al di sotto di tale valore, risultano automaticamente escluse dalla graduatoria.

Al fine di garantire la razionalizzazione del procedimento istruttorio è possibile applicare la seguente procedura semplificata: l'istruttoria viene svolta solo per le domande che, sulla base dei requisiti di priorità dichiarati dai richiedenti al momento del rilascio della domanda, presentino i punteggi più elevati.

In particolare, in tal caso, viene generato un elenco di domande da sottoporre ad istruttoria, procedendo fino a quando il valore totale delle domande selezionate raggiunge il 200% della dotazione disponibile prevista dal bando, al netto del 10% delle risorse destinate al fondo di riserva.

Le restanti domande, con punteggio auto dichiarato inferiore a quello dell'ultima delle domande che con il suo importo esaurisce il valore della dotazione sopra indicato, sono dichiarate non assoggettate ad istruttoria con provvedimento emesso dal dirigente di sottomisura, entro 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di sostegno. Per queste domande il procedimento si chiude con tale atto.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento⁽¹²⁾.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo:

<http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda
- **caricamento su SIAR** degli allegati
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

¹² L. 241/90 art.2 comma

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal giorno **18 aprile 2018** e fino al giorno **2 ottobre 2018** ore 13,00, che costituisce termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine,
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti:

- a. Dichiarazione sostitutiva con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda (Permesso di costruire – SCIA – CIL – CILA etc.), secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali.
- b. Dichiarazione eventuale che attesti che l'intervento dovrà essere realizzato in una zona sottoposta a vincolo che necessita del parere di altre amministrazioni (SIC – ZSC – ZPS – vincoli paesaggistici e della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici – zona parco – da considerare quale richiesta di deroga relativa al requisito della “cantierabilità” del progetto.

Alla domanda deve essere allegata la relazione tecnica agronomica a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti:

- c. Relazione tecnico agronomica contenente i seguenti elementi obbligatori in funzione degli investimenti richiesti:
 1. **descrizione dettagliata degli interventi da realizzare identificando il progetto imprenditoriale che si intende concretizzare comprensiva della descrizione dello stato fisico di partenza, gli interventi previsti con la realizzazione del piano di miglioramento e la situazione post investimento;**
 2. **giustificazione della scelta dei preventivi, nel caso in cui non si sia scelto il preventivo più basso a parità di condizioni (in mancanza di tale giustificazione verrà ammesso a contributo l'importo relativo al preventivo di importo più basso);**

La documentazione relativa al punto n. 2 deve essere obbligatoriamente firmata in digitale da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico). **La documentazione di cui al punto n. 2 se non allegata alla domanda potrà essere integrata in fase istruttoria.**

Alla domanda deve essere allegato il computo metrico estimativo analitico a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti

d. Computo metrico estimativo (CME) analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto sulla base del prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Marche, consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia e Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici in vigore al momento della presentazione della domanda. **Qualsiasi richiesta basata su altri prezzari verrà ricondotta in fase istruttoria al prezzario delle Opere Pubbliche.** Il computo metrico estimativo dovrà essere distinto per categoria di opere e dovrà essere firmato, in formato digitale, dal tecnico progettista. Nel caso di lavorazioni non previste dal prezzario deve essere predisposta una specifica analisi del prezzo¹³. Nel caso di intervento parziale cioè, nel caso in cui parte dell'edificio fosse destinato ad uso privato, il CME dovrà riguardare le sole superfici che verranno messe a disposizione dell'ospitalità agrituristica; gli eventuali costi comuni (ad esempio tetto – fondamenta etc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi di volume).

Il computo metrico estimativo firmato in formato digitale non modificabile, a pena di inammissibilità, va presentato su sistema informativo SIAR. (Contestualmente, deve essere prodotto anche il medesimo elaborato in formato di foglio elettronico editabile. In assenza tale file deve essere obbligatoriamente integrato (cfr. successivo punto 3.).

Alla domanda devono essere allegati i disegni progettuali a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti

e. Disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative comunali. Gli elaborati progettuali debbono essere firmati in formato digitale dal tecnico non modificabile e debbono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione competente. (Contestualmente, deve essere prodotto il medesimo elaborato in formato di file CAD editabile. In assenza tale file deve essere obbligatoriamente integrato (cfr. successivo punto 3.).

Per ogni edificio l'elaborato progettuale deve essere comprensivo di:

1. ubicazione del fabbricato oggetto di intervento
2. planimetrie in scala 1:500 (o 1:200)
3. piante, sezioni significative e prospetti in scala 1:100 (o 1:50) che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto. In particolare i disegni dovranno riportare le dimensioni geometriche esterne/interne
4. la destinazione specifica dei locali in maniera da definire la tipologia d'intervento e i limiti di attività previsti
5. l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale, ed i layout dettagliati relativi all'impiantistica interna e alle superfici di ingombro
6. documentazione fotografica dettagliata
7. dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale.

f. N. 3 preventivi dettagliati di spesa forniti da ditte specializzate, per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro.

Nel caso di completamento/implementazione di attrezzature pre-esistenti è consentito l'utilizzo di un solo preventivo.

La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa corrispondente. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad esempio 2 preventivi mancanti – preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro etc.).

¹³ secondo le modalità stabilite dallo stesso prezzario: "Resta ferma la responsabilità di legge di ogni progettista di accertare, in sede di progettazione, le condizioni locali, di individuare e giustificare prezzi differenti da quelli del presente elenco in rapporto alle reali condizioni di lavorazione. Nella redazione di progetti, l'adozione di prezzi non previsti nel presente elenco, deve essere motivata e determinata sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli, ove possibile, a lavori consimili compresi nell'elenco stesso."

- g. Relazione tecnica, nel caso di interventi edilizi, che specifichi sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto firmata in formato digitale dal tecnico progettista abilitato per le relative competenze.

Deve inoltre essere presentata, **senza** che la mancanza determini l'inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti la seguente documentazione:

1. **contratto di affitto pro quota**, nel caso di proprietà indivisa;
2. dichiarazione "de minimis" – allegato n. 3 del presente bando;
3. computo metrico in formato editabile ed elaborati progettuali in formato di file CAD editabile.

La progettazione degli investimenti fissi, le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione Regionale, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art. 38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi:

"Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma"¹⁴.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;

¹⁴ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre "Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione prevista a pena di inammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso;
- la mancata o errata documentazione relativa ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata¹⁵.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC¹⁶.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC¹⁶.

¹⁵ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr...7.1. del presente bando.

¹⁶ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

Al fine di garantire la razionalizzazione del procedimento istruttorio viene applicata la seguente **procedura semplificata**: l'istruttoria viene svolta solo per le domande che, sulla base dei requisiti di priorità dichiarati dai richiedenti al momento del rilascio della domanda, presentino i punteggi più elevati.

In particolare viene generato un elenco di domande da sottoporre ad istruttoria, procedendo fino a quando il valore totale delle domande selezionate raggiunge il 200% della dotazione disponibile prevista dal bando, al netto del 10% delle risorse destinate al fondo di riserva.

Le restanti domande, con punteggio auto dichiarato inferiore a quello dell'ultima delle domande che con il suo importo esaurisce il valore della dotazione sopra indicato, sono dichiarate non sono assoggettate ad istruttoria con provvedimento emesso dal dirigente di sottomisura, entro 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di sostegno.

Per queste domande il procedimento si chiude con tale atto.

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I **controlli amministrativi** sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.**

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo la scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

1. la verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti:

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

a) **computi metrici estimativi completi di misure analitiche**, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari del prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Marche, consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia e Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici **in vigore al momento della presentazione della domanda.**

Per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. impianti di micro cogenerazione – piscine di tipo prefabbricato etc.) ovvero analisi dei prezzi.

b) **confronto fra tre preventivi di spesa** rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro (acquisto di arredi e/o attrezzature etc.) oltre alla relativa relazione di scelta.

Nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento o da commissione tecnica di valutazione (Commissione regionale, perizia giurata).

Visite aziendali

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5.1 e 5.5.2 e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno e nel caso delle tipologie di investimento prioritarie e degli investimenti finalizzati all'aumento dell'occupazione i requisiti verranno verificati all'atto del saldo finale.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o nel caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragrafo 6.2.3).

6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM¹⁷), attraverso la presentazione di memorie scritte.

¹⁷ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

Le istanze vanno indirizzate al C.C.M.

Esse saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione,
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di misura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alle dotazioni finanziarie previste negli avvisi pubblici, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria ed il decreto con l'elenco delle domande non sottoposte ad istruttoria (cfr. paragr.6.2) sono pubblicati sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultino ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi sarà inviata la relativa comunicazione.

Ai richiedenti titolari delle domande che, in base alla procedura semplificata non sono state sottoposte ad istruttoria, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria e il provvedimento con l'elenco delle domande non sottoposte ad istruttoria (cfr. paragr. 6.2) qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità, di non finanziabilità e non assoggettabilità ad istruttoria sono inviate a firma del responsabile regionale di misura.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare non più di due richieste di variante al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, che deve essere oggetto di separata richiesta.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile purché NON siano tali da inficiare la finanziabilità stessa:

- 1) modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate e/o del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (esempio opere edili di recupero dei fabbricati aziendali, realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici – sistemazione di aree esterne da destinare a piazzole – realizzazione di percorsi didattici etc. – realizzazione di strutture sportive), un singolo acquisto di arredi e/o attrezzature;
- 2) modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- 3) cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
- 4) cambio del beneficiario o del rappresentante legale (solo qualora incida negativamente sui requisiti di accesso, sui punteggi di priorità o sull'entità degli aiuti).

Il subentro nella titolarità è consentito per casi eccezionali, debitamente motivati (esempio: gravi dissesti finanziari, trasformazione della ragione sociale, etc.) alle seguenti condizioni:

- che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
- che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale successivo all'ultimazione del piano aziendale;
- in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.
- subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente alla stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria.

7.1.1 *Presentazione delle domande di variazione progettuale*

Le domande di varianti possono essere presentate **solo tramite SIAR**. Le domande presentate con diversa modalità **non** potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a **60** giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano complessivo approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità¹⁸).

7.1.2 *Documentazione da allegare alla variante*

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato;
- b) nel caso di opere edili, un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR.

7.1.3 *Istruttoria delle domande*

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione della misura soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso;

¹⁸ **Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni** 1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. 2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. 3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

- il ricalcolo delle priorità, effettuato sulla base del nuovo piano degli investimenti, non determini una delle seguenti condizioni:
 1. Il nuovo punteggio risulta inferiore al punteggio ottenuto dall'ultimo progetto in graduatoria ammesso a finanziamento;
 2. Il nuovo punteggio risulta inferiore al punteggio della prima delle domande non assoggettate all'istruttoria, in applicazione della procedura semplificata di cui al paragrafo 6.2.;

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi **“adeguamenti tecnici”**, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di SCIA, CIL e CILA;
2. le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
3. il cambio del preventivo purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo meramente esemplificativo: cambio del fornitore, cambio con un modello con diverse caratteristiche tecniche);
4. cambio della sede dell'investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l'investimento.

Le **“modifiche progettuali non sostanziali”** sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di SCIA, CIL e CILA.

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria i seguenti cambiamenti:

- modifica del materiale per la pavimentazione;
- modifiche/aggiornamento della versione della dotazione strumentale (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali);
- modifiche agli impianti tecnologici;
- altezza dei rivestimenti – variazione del materiale infissi;
- quantitativi dei materiali impiegati relativi alla struttura;
- modifica dei tracciati relativi alla realizzazione di percorsi didattici/sportivi/escursionistici/ricreativi etc.

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve comunicare le modifiche apportate al progetto prima della domanda di pagamento finale.

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

a) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell'importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA .

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente;

b) nel caso in cui il contributo richiesto fosse pari o superiore a 25.000 Euro entro il 31 dicembre 2018 e nel caso di contributo richiesto fosse pari o superiore a 5.000 euro dal 1° gennaio 2019: dichiarazione sostitutiva (allegato n. 8 – allegato n. 9) al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

E' possibile presentare richieste di liquidazione dell'aiuto corrispondenti ai lavori parzialmente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere **richiesto massimo due volte**. **Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di anticipazione il SAL può essere richiesto una sola volta**.

Il SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e per la sua presentazione non necessita di presentazione di polizza fidejussoria.

E' possibile erogare acconti fino a 80% dell'importo dell'aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al 30% del contributo concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell'anticipo, l'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra 30% e 80% del contributo concesso.

7.4.1 *Presentazione delle domande*

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. copia della contabilità dei lavori corrispondenti all'importo richiesto, redatta ai sensi della vigente normativa e in base al prezzario delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno, costituita da: libretto delle misure a firma del direttore dei lavori – documentazione fotografica di raffronto in più punti di osservazione – registro di contabilità a firma del direttore dei lavori – stato avanzamento dei lavori (COMPUTO METRICO CONSUNTIVO) a firma del direttore dei lavori;
2. nel caso di recupero/restauro di infissi esistenti adeguata documentazione fotografica antecedente e successiva all'intervento;
3. copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, con visto di approvazione del Comune (ove richiesto) delle opere realizzate, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000 con copia documento di identità), di asseverazione del tecnico progettista relativa alla computazione dei lavori concernente la domanda di contributo redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G. (allegato n. 10);
5. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, resa dal fornitore che gli arredi e/o le attrezzature sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio né gravami di alcun genere (allegato n. 11);
6. nel caso di intervento di restauro su arredi di antiquariato adeguata documentazione fotografica antecedente e successiva all'intervento;
7. nel caso di acquisto di attrezzatura da cucina usata dovrà essere prodotta la fattura originale di acquisto del bene oggetto di finanziamento nonché:
 - **dichiarazione del fornitore che attesti la data di acquisto dell'attrezzatura usata** qualora i beni (purché conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza in vigore) acquistati dal beneficiario (microimpresa, piccola impresa o media impresa) non abbiano già beneficiato di un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei dieci anni precedenti la data dell'acquisto del bene;
 - **dichiarazione di un tecnico qualificato che attesti la convenienza dell'acquisto dell'attrezzatura usata** (purché conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza in vigore) acquistata dal beneficiario (microimpresa, piccola impresa o media impresa) rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi correnti di mercato;
 - **dichiarazione di un tecnico qualificato che indichi l'adeguatezza delle caratteristiche tecniche dell'attrezzatura usata** (purché conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza in vigore) acquistata dal beneficiario (microimpresa, piccola impresa o media impresa) rispetto alle esigenze dell'operazione oltre che la conformità alle norme vigenti;
8. fatture: le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti o alla descrizione dei beni acquistati con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di

- acquisto di attrezzature, il numero seriale o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa;
9. nel caso in cui il contributo richiesto fosse pari o superiore a 25.000 Euro entro il 31 dicembre 2018 e nel caso di contributo richiesto fosse pari o superiore a 5.000 euro dal 1° gennaio 2019: dichiarazione sostitutiva (allegato n. 8 – allegato n. 9) al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
 10. copia delle contabili dei pagamenti effettuati tramite conto corrente dedicato:
 1. Copia dei bonifici/Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento.
 2. Assegno di c/corrente: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile¹⁹”.
 3. Locazione finanziaria (Leasing): Tale forma di pagamento è ammissibile solo per l’acquisto di arredi ed attrezzature purché preveda il patto di riacquisto da parte dell’utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo del valore di mercato del bene. La spesa ammissibile è rappresentata dalla somma dei canoni pagati dall’utilizzatore al concedente al momento della presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d’uso per il periodo previsto dalle norme comunitarie.
 4. Carta di credito e/o bancomat produrre estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. In ogni caso non sono ammessi pagamenti effettuati tramite carte prepagate

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall’art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell’arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l’adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta;

¹⁹ Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola “non trasferibile” se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l’importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell’arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere “non trasferibili”, anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00.

Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E’ necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiali (a prescindere dall’importo). **Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012** (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)

- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Il computo metrico consuntivo in quanto asseverato timbrato e sottoscritto dal direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

- a) del progetto autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo
- b) della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuati i controlli in loco a campione di competenza della PF Controlli Relativi ai Fondi Comunitari.

7.5 Domanda di pagamento di saldo

7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>. entro e non oltre mesi 24 dalla data di comunicazione di finanziabilità.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere **le seguenti autodichiarazioni:**

- Dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici;
- Dichiarazione sostitutiva con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire – SCIA – CIL – CILA ecc.) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali, qualora non sia stata precedentemente presentata;
- Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, contenenti gli estremi dell'agibilità rilasciata dal Comune o altra modalità e l'assenza di notificazioni contenenti l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, contenenti gli estremi delle comunicazioni al Comune dell'inizio e della fine dei lavori (per tutti gli investimenti finanziati) qualora non sia stata precedentemente consegnata.
- Dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli art. 46 e 47 con indicazione dei dati (data e protocollo) della presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività agrituristica.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, resa dal fornitore che le dotazioni strumentali sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio e gravami di alcun genere (allegato n. 11);
2. dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili,

del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la "Misura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole – Azione 1 – AGRITURISMO" redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G. (allegato n. 12) ;

3. dichiarazione asseverata di un tecnico che dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro);

4. copia della contabilità dei lavori corrispondenti all'importo richiesto, redatta ai sensi della vigente normativa e in base al prezzario delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno, costituita da: libretto delle misure a firma del direttore dei lavori – documentazione fotografica di raffronto in più punti di osservazione – registro di contabilità a firma del direttore dei lavori – stato finale dei lavori (COMPUTO METRICO CONSUNTIVO) a firma del direttore dei lavori.

Lo stato finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato in digitale dal tecnico progettista.

Per le eventuali lavorazioni non previste dovrà essere predisposta specifica analisi del prezzo.

Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, lo Stato Finale dei Lavori dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (es. tetto – fondamenta etc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi);

5. disegni progettuali rispondenti alle caratteristiche di cui al punto 3 del paragrafo 6.1.3, qualora non siano stati precedentemente consegnati e/o siano intervenute varianti edilizie;

6. nel caso di recupero/restauro di infissi esistenti adeguata documentazione fotografica antecedente e successiva all'intervento;

7. fatture: le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti o alla descrizione dei beni acquistati con specifico riferimento all'investimento finanziato, e nel caso di acquisto di attrezzature il numero seriale o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa;

8. nel caso di intervento di restauro su arredi di antiquariato adeguata documentazione fotografica antecedente e successiva all'intervento;

9. nel caso di acquisto di attrezzatura da cucina usata dovrà essere prodotta la fattura originale di acquisto del bene oggetto di finanziamento nonché:

- **dichiarazione del fornitore che attesti la data di acquisto dell'attrezzatura usata** qualora i beni (purché conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza in vigore) acquistati dal beneficiario (microimpresa, piccola impresa o media impresa) non abbiano già beneficiato di un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei dieci anni precedenti la data dell'acquisto del bene;
- **dichiarazione di un tecnico qualificato che attesti la convenienza dell'acquisto dell'attrezzatura usata** (purché conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza in vigore) acquistata dal beneficiario (microimpresa, piccola impresa o media impresa) rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi correnti di mercato;
- **dichiarazione di un tecnico qualificato che indichi l'adeguatezza delle caratteristiche tecniche dell'attrezzatura usata** (purché conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza in vigore) acquistata dal beneficiario (microimpresa, piccola impresa o media impresa) rispetto alle esigenze dell'operazione oltre che la conformità alle norme vigenti;

10. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziazione delle fatture rendicontate;

11. documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, drenaggi etc.);

12. Copia delle contabili dei pagamenti effettuati. Per le modalità di pagamento ammesse cfr paragrafo 7.4.1 punto 10 del presente bando;

13. nel caso in cui il contributo richiesto fosse pari o superiore a 25.000 Euro entro il 31 dicembre 2018 e nel caso di contributo richiesto fosse pari o superiore a 5.000 euro dal 1° gennaio 2019: dichiarazione sostitutiva (allegato n. 8 – allegato n. 9) al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.

7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di sviluppo aziendale;
- l’effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:
 - l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti e rendicontati;
 - il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d’investimento;
 - la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
 - la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all’ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
 - che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Economie di spesa

Per Economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all’aiuto. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

Parziale esecuzione dei lavori

In caso di parziale realizzazione dell’iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all’ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di investimento.

Saranno infine effettuate eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l’iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

Le mancate realizzazioni comportano il ricalcolo delle priorità effettuato sulla base degli investimenti effettivamente realizzati. Nel caso di abbassamento del punteggio rispetto quello calcolato in fase di ammissibilità, vi è la decadenza totale dell’aiuto nei seguenti casi:

1. il nuovo punteggio risulta inferiore al punteggio ottenuto dall’ultima domanda in graduatoria ammessa a finanziamento;
2. il nuovo punteggio risulta inferiore al punteggio della prima delle domande non assoggettate all’istruttoria, in applicazione della procedura semplificata di cui al paragrafo 6.2.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in 36 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità.

Fatte salve le cause di forza maggiore è possibile richiedere **una** sola proroga della durata massima di 6 mesi.

Documenti da allegare e da presentare tramite SIAR:

1. relazione dal quale risulti:
 - i motivi che hanno determinato il ritardo ;
 - le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
 - il nuovo cronoprogramma degli interventi;
2. appendice di polizza fidejussoria (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori secondo quanto previsto da Agea.

7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità ed agli obiettivi del progetto;
2. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati **per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale²⁰.**
3. garantire il rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art.71 del Regolamento UE 1303/2013. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente);
4. realizzare gli investimenti e presentare la rendicontazione entro 36 mesi dalla data del decreto di finanziabilità (graduatoria);
5. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;

²⁰ Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni" dispone che " 1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue: a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (p.e. maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata). In caso di subentro di uno o più giovani imprenditori in un'azienda agricola preesistente, devono essere rispettate le condizioni di cui al citato art. 71; in particolare, deve essere rispettato l'onere del vincolo di destinazione degli investimenti cofinanziati che aveva realizzato il cedente.

6. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
7. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
8. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 cfr. paragr. 7.6.1.

7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

I beneficiari delle operazioni cofinanziate ai sensi del presente bando sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

- 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 € a collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Marche;
- 2) per gli investimenti per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR;
- 3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) entro la data di presentazione della domanda di saldo e comunque entro tre mesi dal completamento dell'operazione, il beneficiario espone, per gli investimenti finanziati, una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione il cui sostegno supera i 500.000,00 euro.

La suddetta cartellonistica oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome, obiettivo dell'operazione e descrizione) che non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, debbono riportare altresì: l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Marche. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

Le spese sostenute per ottemperare all'informazione pubblicità, sono eleggibili al cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

I format pubblicitari definiti dalla società di comunicazione saranno adottati con atto dell'A. di G.

7.7 Controlli e sanzioni

Fatta l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo²¹ si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate con Delibera di Giunta Regionale n. 122/2017, "PSR 2014 – 2020. Misure a investimento. MIPAF Disposizioni applicative in attuazione del Decreto ministeriale del 25 gennaio 2017. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare al CCM memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità²².

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1306/2013 art. 111 del Parlamento Europeo e del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2014–2020 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

²¹ Articolo 63 Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

²² D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali.